



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Allegato alla Delib.G.R. n. 21/30 del 5.6.2013**

### **Modalità e criteri per l'iscrizione all'elenco regionale del volontariato di Protezione Civile**

#### 1. Le organizzazioni di volontariato

Possono iscriversi nell'Elenco regionale del volontariato di Protezione Civile, di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella G.U. n. 27 del 1° febbraio 2013:

- a) le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge n. 266/1991 ed iscritte al Registro generale del Volontariato di cui alla legge regionale n. 39/1993 istituito presso la Presidenza della Regione;
- b) le organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria ed aventi carattere regionale;
- c) i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile;
- d) le articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle precedenti categorie a) e b) ed aventi diffusione sovra-regionale o nazionale.

Possono, inoltre, iscriversi nell'Elenco regionale i coordinamenti territoriali che raccolgono più gruppi o organizzazioni delle sopra indicate tipologie, se costituiti nel rispetto dei principi operativi della presente deliberazione. Un medesimo coordinamento può comprendere al suo interno organizzazioni appartenenti a tutte e 4 le tipologie sopra individuate.

Si precisa che:

- 1) I gruppi comunali di protezione civile sono organizzazioni di volontariato costituite su iniziativa delle amministrazioni comunali e da queste sostenuti e coordinati operativamente, prevalentemente nell'ambito del territorio comunale. Essi sono costituiti con deliberazione del Consiglio comunale e si fondano per la parte operativo-gestionale su un Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale.

Ai gruppi comunali di protezione civile possono aderire i cittadini ivi residenti o domiciliati, che abbiano i requisiti di idoneità tecnico-operative in relazione all'impiego per cui verranno utilizzati. L'Amministrazione comunale individua autonomamente le forme più opportune per incentivare la libera adesione dei cittadini.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Il Sindaco, nella sua qualità di autorità locale di protezione civile e di responsabile unico del Gruppo comunale di protezione civile:

- ne dispone l'utilizzo;
  - ratifica la nomina del coordinatore tecnico-operativo;
  - ne garantisce la continuità amministrativa e operativa;
  - può proporre, con provvedimento motivato, lo scioglimento;
  - accetta le domande di adesione su proposta del coordinatore (il Sindaco in accordo con il coordinatore tecnico-operativo può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione).
- 2) I gruppi intercomunali di protezione civile sono organizzazioni di volontariato costituite su iniziativa di Comuni tra loro convenzionati (Unione dei Comuni, Comunità Montane, altra tipologia di consorzio) cui possono aderire i cittadini residenti nei rispettivi Comuni.

Essi sono costituiti con deliberazione dell'organo di gestione del consorzio di comuni e si fondano per la parte operativo-gestionale su un Regolamento, approvato con Deliberazione dello stesso organo di gestione.

Il Presidente dell'Unione dei Comuni, della Comunità Montana o il Sindaco del Comune Capofila, è il responsabile del Gruppo intercomunale di volontariato di protezione civile.

Ai gruppi intercomunali comunali di protezione civile possono aderire i cittadini residenti o domiciliati nei Comuni consorziati, che abbiano i requisiti di idoneità tecnico-operative in relazione all'impiego per cui verranno utilizzati. L'ammissione al gruppo intercomunale è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco del Comune di residenza del volontario.

L'organo di gestione del consorzio dei Comuni individua autonomamente le forme più opportune per incentivare la libera adesione dei cittadini.

Il responsabile unico del Gruppo intercomunale di protezione civile:

- ne dispone l'utilizzo;
- ratifica la nomina del coordinatore tecnico-operativo;
- ne garantisce la continuità amministrativa e operativa;
- può proporre, con provvedimento motivato, lo scioglimento da parte dell'organo di gestione dei Comuni consorziati.

I gruppi intercomunali di protezione civile utilizzano mezzi, materiali, risorse ed equipaggiamenti posseduti dai Comuni consorziati.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

I Gruppi comunali o intercomunali di protezione civile, dovranno comunque dotarsi di una propria autonoma organizzazione interna, tramite il suddetto Regolamento, e in particolare:

- stabilire la durata in carica del “coordinatore tecnico-operativo” e le modalità per la sua elezione fra i componenti “soci operativi” del gruppo stesso;
- determinare le modalità di ammissione;
- determinare diritti e obblighi dei partecipanti;
- determinare la propria struttura organizzativa, gli ambiti di operatività e le modalità di impiego.

I Gruppi rispondono del proprio operato e del rispetto del regolamento all'Amministrazione di appartenenza, operano in emergenza in piena autonomia tecnica, sotto la direzione del coordinatore tecnico, su esplicita disposizione del responsabile unico, come sopra individuato, o di un suo delegato, intervengono in maniera automatica nell'ipotesi in cui sia espressamente previsto nella pianificazione comunale e/o sovracomunale al verificarsi delle condizioni previste dal piano ed esclusivamente per le funzioni ad essi assegnate.

In attività di emergenza e soccorso, in presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di coordinamento (COC e COM) i Gruppi comunali o intercomunali si mettono a disposizione delle stesse.

I Gruppi operano normalmente nel territorio del Comune (o dei Comuni) di appartenenza e possono essere impiegati oltre gli ambiti territoriali di appartenenza su richiesta della Provincia di riferimento, per il rispettivo ambito territoriale, o della Sala Operativa Regionale di protezione civile, per eventi di rilevanza regionale o fuori dall'ambito territoriale della Provincia di riferimento, analogamente a quanto già previsto per le organizzazioni di cui alla precedente lettera a).

## 2. Struttura dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile

L'Elenco regionale è suddiviso in tre specifici settori:

- I. settore organizzazioni, che comprende le tipologie di organizzazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e d);
- II. settore gruppi comunali e intercomunali di cui alla precedente lettera c);
- III. settore coordinamenti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Analogamente a quanto previsto per il settore “protezione civile” del registro generale del volontariato di cui alla legge regionale n. 39/1993, ciascuna organizzazione di cui ai Settori I e II precedenti è caratterizzata da uno o più ambiti specifici di attività (categorie) suddivisi nelle classi operative come di seguito descritto:

<b>Categoria</b>	<b>Classi operative</b>
Antincendio	a) Aree boschive e/o di interfaccia b) Aree industriali c) Vigilanza vedette mobili d) Vigilanza vedette fisse e) Auto formazione
Operatività speciale	a) Ecologia / Ambiente b) Chimico / Biologico c) Industria e impianti d) Strutture civili e viabilità e) Evacuazioni ed esodi f) Logistica in emergenza (*) g) Cucine h) Elettricità, idraulica, carpenteria, falegnameria, etc i) Movimentazione mezzi speciali e trasporto, etc  (* <i>compresa quella sanitaria</i> )
Mare	a) Vigilanza dei litorali b) Vigilanza con pattugliamento a mare c) Salvamento a mare fissa d) Sommozzatori e) Assistenti bagnanti e/o osservatori f) Auto formazione
Ricerca dispersi	a) Guida ambientale escursionistica b) Speleologia c) Speleologia subacquea d) Unità cinofile e) Auto formazione
Radiocomunicazioni	a) Radioamatori b) Ambito nazionale c) Ambito regionale d) Ambito provinciale e) Ambito locale f) Auto formazione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Analogamente a quanto già previsto dall'art. 23, comma 4, della L.R. n. 39/1993, per ciascuna categoria e classe operativa per le quali la legge prevede uno specifico titolo, la specializzazione e la professionalità dei soci operativi dichiarati devono risultare da apposite "schede informative individuali", corredate da attestati o certificazioni di Organi o Enti autorizzati dalla legislazione vigente; mentre per le altre classi operative, all'atto dell'iscrizione all'Elenco, dovrà essere allegata una dichiarazione dell'interessato e un curriculum attestante l'attività svolta. Non sono ammesse qualifiche interne.

Per la classe "Auto formazione" si intende che nell'organizzazione sono presenti soci con specifiche professionalità e specializzazioni per l'attuazione di programmi formativi per la categoria di riferimento (es: Categoria Mare – Classe f) – Diploma di istruttore subacqueo o di nuoto).

3. Iscrizione all'Elenco regionale del volontariato di protezione civile

L'iscrizione all'elenco è subordinata alla verifica, da parte della Direzione generale della Protezione civile, del possesso dei seguenti requisiti minimi di idoneità tecnico-operativa:

- A. formale costituzione (atto costitutivo, statuto, regolamento del Gruppo Comunale/Intercomunale) con esplicitazione, delle seguenti caratteristiche:
- assenza di fini di lucro;
  - esplicitazione dello svolgimento di attività di Protezione Civile;
  - presenza prevalente della componente volontaria, comunque non inferiore all'80% degli iscritti;
- B. sede operativa nel territorio regionale o nel territorio comunale di riferimento (per i gruppi comunali o intercomunali);
- C. reperibilità compatibile e adeguata con l'operatività dichiarata;
- D. assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge (per i gruppi comunali e intercomunali il presente requisito è riferito esclusivamente ai volontari appartenenti al gruppo e titolari di incarichi operativi direttivi);
- E. sottoscrizione di polizza assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività di protezione civile, e per responsabilità civile verso terzi, che copra tutti gli iscritti dell'organizzazione impegnati in attività di protezione civile;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- F. ogni socio volontario può essere iscritto in qualità di socio operativo in una sola organizzazione di volontariato di protezione civile di cui al presente elenco regionale;
- G. residenza o domicilio di tutti i “soci operativi” nel territorio regionale o nei comuni di riferimento (per i gruppi comunali o intercomunali);
- H. per le organizzazioni di volontariato di cui alla precedente lettera a) del paragrafo 1 è richiesto inoltre il seguente requisito: democraticità della struttura ed elettività delle cariche associative.

All'atto dell'iscrizione, su modello appositamente predisposto dalla Direzione generale della Protezione civile, le organizzazioni devono dichiarare necessariamente i seguenti elementi caratterizzanti la propria operatività, secondo la classificazione di operatività riportata nel successivo paragrafo 6):

- impegno operativo nell'arco dell'anno;
- prontezza operativa;
- ambito territoriale di intervento;
- collaborazione prestata con altri Enti;
- elenco mezzi, materiali e attrezzature operative di proprietà o in affidamento.

L'iscrizione nell'elenco regionale è disposta con determinazione del direttore del Servizio della Direzione generale della Protezione civile competente in materia di volontariato.

**4. Mantenimento dell'iscrizione all'Elenco regionale del volontariato di protezione civile e verifica annuale**

Le organizzazioni, successivamente all'iscrizione all'Elenco regionale, pena la sospensione o cancellazione dall'Elenco, sono tenute a:

- 1) ottemperare agli obblighi di cui agli art. 4 e 5 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 aprile 2011 nonché a quelli di cui al Decreto del capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 relativamente alla salute e sicurezza dei volontari impegnati in attività di protezione civile (controllo sanitario, sorveglianza sanitaria, formazione e addestramento, dispositivi di protezione individuale);
- 2) intervenire tempestivamente nell'emergenza e ogni qualvolta richiesto dall'autorità locale di protezione civile o dalle istituzioni preposte al coordinamento operativo, secondo quanto dichiarato nei programmi operativi , ovvero per le eventuali esercitazioni, esclusivamente su richiesta degli organi istituzionali;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- 3) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dei singoli elementi costituenti i requisiti di iscrizione;
- 4) garantire l'apartiticità dell'organizzazione di protezione civile. In particolare i volontari di protezione civile, se impegnati in attività diverse da quelle di protezione civile, sono tenuti ad astenersi dall'utilizzare simboli, stemmi o emblemi, anche riportati su automezzi, riconducibili alla protezione civile;
- 5) presentare, analogamente a quanto stabilito per le organizzazioni di volontariato iscritte al registro generale del volontariato di cui alla precedente lettera a) del paragrafo 1, il bilancio consuntivo entro il primo quadrimestre di ogni anno direttamente alla Direzione generale della Protezione Civile (sono esentate le associazioni di cui alla precedente lettera a). Si precisa che:
  - per i gruppi comunali l'approvazione del Bilancio è deliberata dal Consiglio comunale;
  - per i gruppi intercomunali, se trattasi di Unione dei Comuni o Comunità Montane, l'approvazione del Bilancio è deliberata dai rispettivi Consigli, mentre, per altre tipologie di consorzi, l'approvazione del Bilancio è stabilita in base alle modalità di gestione economica e contabile previste nel regolamento di costituzione e gestione;
- 6) presentare, annualmente, un programma operativo su modello appositamente predisposto dalla Direzione generale della protezione civile, corredato dai seguenti allegati:
  - relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sulla consistenza, sui costi supportati (assicurazioni, visite mediche, manutenzioni, ecc..) sullo stato di utilizzo e manutenzione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione, siano questi di proprietà ovvero ricevuti in comodato d'uso;
  - rendiconto relativo all'utilizzo dei finanziamenti concessi dalla Regione, anche per il tramite delle Province;
  - attestazione del mantenimento dei requisiti di iscrizione;
  - autodichiarazione attestante l'adempimento degli obblighi relativi alla salute e sicurezza dei volontari impegnati in attività di protezione civile;
  - copia del libro soci.

Per le organizzazioni comunali e intercomunali i suddetti obblighi sono da intendersi riferiti a ciascuna sede comunale e il "bilancio" dovrà contenere informazioni (entrate, uscite, ecc.) riferite a ciascuna sede comunale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Le organizzazioni iscritte all'Elenco regionale possono essere sospese o cancellate dall'Elenco regionale, con motivato provvedimento della Direzione generale della Protezione civile, nel caso in cui:

- chiedano formalmente la cancellazione o vengano cancellate, per qualsivoglia motivo, dal Registro generale del Volontariato di cui alla L.R. n. 39/1993;
- venga accertato l'utilizzo di mezzi e attrezzature cofinanziate dalla Regione, anche per il tramite delle Province, o ricevute in comodato d'uso dalla stessa Regione, per fini diversi da quelli di protezione civile;
- adottino comportamenti gravemente lesivi delle istituzioni pubbliche ovvero contrari alle finalità ed organizzazione del sistema di protezione civile;
- intraprendano, in caso di emergenza, iniziative autonome o non autorizzate, o si rifiutino di porsi a disposizione degli organi istituzionalmente preposti alle attività di protezione civile, in conformità a quanto dichiarato nei programmi operativi.

Nell'ipotesi di cancellazione o sospensione dall'elenco, la Direzione generale della Protezione civile invia apposita comunicazione al Responsabile legale dell'organizzazione con la quale viene contestata l'inadempienza o irregolarità riscontrata, assegnando un termine di trenta giorni per eventuali osservazioni e contro deduzioni. Alla scadenza del termine senza che siano pervenute all'ufficio richiedente osservazioni e contro deduzioni ovvero qualora le stesse siano ritenute insufficienti a giustificare l'inadempienza rilevata, con atto della Direzione generale della Protezione civile, viene disposta la sospensione o la cancellazione dall'Elenco regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. Nel caso di associazioni iscritte anche nel Registro generale del Volontariato ne verrà data immediata e formale comunicazione al competente Servizio della Direzione generale della Presidenza.

Potrà essere disposta la cancellazione di una organizzazione che sia stata sospesa per tre anni consecutivi.

5. Iscrizione all'elenco regionale delle organizzazioni di volontariato già censite dalla Direzione generale della Protezione civile.

Le Associazioni per le quali la Direzione generale della Protezione civile abbia già effettuato e concluso positivamente il censimento operativo, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, sono iscritte all'elenco regionale del volontariato di protezione civile, alla Sezione I - Organizzazioni, alla categoria e classe operativa opportunamente individuata dalla stessa Direzione in base alla documentazione già trasmessa dall'Associazione.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

6. Classificazione dell'operatività delle organizzazioni di volontariato iscritte all'elenco regionale del volontariato di protezione civile

Impegno operativo nell'arco dell'anno (24 re su 24)	<ul style="list-style-type: none"><li>- 12 mesi</li><li>- 6 mesi</li><li>- 3 mesi</li></ul> <p>Per le Categorie Operatività Speciale e Ricerca dispersi è obbligatoria la disponibilità operativa per 12 mesi.</p> <p>Per la Categoria Antincendio è obbligatoria la disponibilità operativa minima di 6 mesi.</p> <p>Per la Categoria Mare è obbligatoria la disponibilità operativa minima di 3 mesi.</p>
Prontezza operativa	<ul style="list-style-type: none"><li>- Istantanea</li><li>- Entro 30 minuti</li><li>- Entro 60 minuti</li><li>- Entro 3 ore</li><li>- Entro 6 ore</li><li>- Entro 12 ore</li><li>- Entro 24 ore</li></ul> <p>Per le Categorie Operatività Speciale e Ricerca dispersi la prontezza operativa dall'allertamento non può essere superiore a 3 ore.</p> <p>Per la Categoria Antincendio la prontezza operativa dall'allertamento è obbligatoriamente istantanea.</p> <p>Per la Categoria Mare la prontezza operativa dall'allertamento è obbligatoriamente istantanea, per la classe operativa salvamento a mare fissa, mentre per le restanti classi operative deve essere entro il limite massimo di 3 ore.</p>
Territorio di intervento	<ul style="list-style-type: none"><li>- Estero</li><li>- Nazionale</li><li>- Regionale</li><li>- Provinciale</li><li>- Comunale</li></ul>
Collaborazione prestata con istituzioni con compiti di protezione civile	<ul style="list-style-type: none"><li>- Comune</li><li>- Provincia</li><li>- Regione</li><li>- Dipartimento della Protezione Civile</li></ul>